

CODACONS

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.it

www.codacons.it



Al capo della Protezione Civile

con preghiera di trasmissione ai competenti uffici Regionali

protezionecivile@pec.governo.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

ed al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo c/o presidenza del Consiglio dei Ministri

ufcam.dica@pec.governo.it

presidente@pec.governo.it

Al Ministro dell'Interno

con preghiera di Trasmissione a tutte le Prefetture

gabinetto.ministro@pec.interno.it

All'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza competente per territorio

pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it , interpello@pec.agenziaentrate.it ,

comando.generale@pec.gdf.it

Ai Presidenti delle Regioni Italiane

Spett.le

CONSOB

consob@pec.consob.it

Spett.le

ANAC

protocollo@pec.anticorruzione.it

Spett.le

Ospedale San Raffaele di Milano

direzione.sanitaria@hsr.postecert.it

Spett.le

Ospedale San Gerardo di Monza

protocollo@pec.asst-monza.it

Spett.le

GoFundMe

support@gofundme.com

Spett.le

Cuore Onlus

segreteria@associazionecuore.it

Tbs Crew srl

alla gentile Sig.ra Chiara Ferragni

luisa@chiaraferragnicollection.com. customercare@theblondesalad.com,

tbscrew@pec.it

CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto.

E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta - ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86

**INVITO ALL'AVVIO DI UN PROCEDIMENTO DI AUDIT E DI ACCENTRAMENTO
PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE DELLE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI.**

*

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE EX ARTT. 7 E SS. L. 241/90
NONCHE' AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA E SUL PRINCIPIO
DEMOCRATICO NONCHE' SULL'ACCESSO CIVICO.**

*

**ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DEGLI
ARTT. 22 E SS. DELLA L. N. 241/90 E ARTT. 24 E 97 COST. NONCHE' EX DL.GS 33/13 E
97/16 SULL'ACCESSO CIVICO**

*** ** ** ** **

II CODACONS (C.F. 97102780588) - *Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori*, in persona del l.r.,p.t. **Avv. Giuseppe Ursini**, e l' **ASSOCIAZIONE ARTICOLO 32-97 - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO E DEL CITTADINO (C.F. 97353310580)**, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Giuseppe Ursini (C.F. RSNQPP49A29H798I), con sede a Roma in via San Tommaso D'Aquino, 15, entrambe con domicilio eletto presso l'ufficio Legale Nazionale in Viale G. Mazzini n. 73, 00195 Roma

[PEC: ufficioplegalecodacons@pec.codacons.org - Fax 06/3701709]

PREMESSO CHE

L'epidemia di COVID-19 del 2019-2020, comunemente indicata come epidemia di coronavirus, è un'epidemia della malattia respiratoria COVID-19 causata dal coronavirus SARS-CoV-2, probabilmente iniziata intorno alla fine di dicembre 2019 nella città di Wuhan, capoluogo della provincia cinese dell'Hubei, e successivamente diffusasi in diverse nazioni del mondo.

I primi casi hanno coinvolto principalmente lavoratori del mercato del pesce di Wuhan, nel quale erano in vendita anche animali vivi. Nelle prime settimane di gennaio 2020 gli scienziati hanno isolato in questi soggetti un nuovo coronavirus, designato SARS-CoV-2 (Nuovo Coronavirus 2019), risultato essere simile almeno al 70% della sua sequenza genica a quella del SARS-CoV.

Alla fine del gennaio 2020 non erano ancora state ben determinate le caratteristiche del virus, sebbene fosse accertata la capacità di trasmettersi da uomo a uomo, e permanevano incertezze sulle esatte modalità di trasmissione e sulla patogenicità (la capacità di creare danno).

Nonostante l'avvio di azioni di contrasto e quarantena la diffusione del virus non si è fermata, tanto che è giunta in Europa ed in Italia.

Ed invero, con riferimento al virus del COVID-19 in Italia, si registrano, ad oggi, 9.172 casi e 463 morti, con 724 guariti; nel mondo sono oltre 110 mila e ciò ha spinto il governo ad emanare alcune ordinanze che di fatto hanno stravolto la quotidianità di tutti i cittadini (interruzione/sospensione delle lezioni scolastiche e gare sportive, Serie A inclusa, il crollo delle Borse mondiali, la rivolta, tragica, nelle carceri italiane) al fine di cercare di limitare e non diffondere il contagio.

Ed infatti, con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sono stati definiti i *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*.

A tale decretazione d'urgenza ha fatto seguito l'emanazione delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020 recanti *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*.

Sempre in tema di emergenza sanitaria sono stati emanati il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*; il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*.

In un siffatto scenario normativo e fattuale, la realtà sta mettendo in rilievo molteplici aspetti preoccupanti.

Oltre all'aumento ingiustificato dei prezzi del materiale sanitario, il ripetuto reiterarsi di fake news, ed altre contestate pratiche di sciacallaggio, purtroppo la realtà ha messo in rilievo sia problematiche sociali, economiche, lavorative e familiari (dalla sospensione delle attività scolastiche, alla forte limitazione nei trasporti, nella circolazione e tutta una serie di misure che hanno stravolto la vita degli italiani) ciò che si registra sono anche le carenze strutturali ed il rischio di sovraffollamenti degli ospedali, il tutto a fronte dell'esigenza di far fronte anche al fenomeno della fuga di persone dal nord a al sud con il rischio di far aumentare il contagio ed al tempo stesso creare un sovrannumero di abitanti nelle regioni del sud con conseguenti ricadute anche sull'offerta sanitaria dei presidi ospedalieri.

*

RILEVATO CHE

In un siffatto contesto è doveroso registrare il **proliferare di campagne di raccolta fondi.**

Solo inserendo la voce “raccolta fondi coronavirus” su un motore di ricerca si evince con chiarezza come la macchina della solidarietà si sia certamente mossa ma, forse, non in una maniera corretta o comunque in forma non accentrata e non uniforme.

E segnatamente, **non si può non menzionare la campagna di raccolta fondi che la sig.ra Chiara Ferragni** ha lanciato assieme al marito Fedez per supportare la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano messa a dura prova dall'emergenza coronavirus. In meno di 24 ore è stata raggiunta e superata la cifra di 3 milioni di euro e il loro appello è stato accolto da tantissimi vip che oltre a contribuire personalmente hanno rilanciato l'iniziativa sui propri profili social, invitando i loro seguaci a fare lo stesso e a rimanere a casa (<https://www.instagram.com/p/B9jUK6joTwa/?igshid=5y2hebl4xqji>).

La campagna pubblicizzata dalla nota fashion blogger è gestita da "GoFundMe".

Sul sito di tale piattaforma è possibile consultare ed accedere a molte campagne di solidarietà (cfr: <https://it.gofundme.com/c/act/insieme-contro-il-coronavirus>) gestite da una piattaforma che si autoproclama nel seguente modo "*Siamo i migliori nel settore della raccolta fondi online.*"

Accanto a tale campagna si affiancano anche altre azioni solidaristiche (ad es. https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/coronavirus-online-la-raccolta-fondi-per-gli-ospedali-san-gerardo-di-monza-e-di_1344454_11/, per l'Ospedale San Gerardo di Monza).

La solidarietà è estesa e diffusa in tutta Italia, dal nord al sud, dal piccolo paese alla grande città metropolitana e l'utilizzo dei social network e di piattaforme on line aiuta tutti a compiere donazioni.

Sul fronte bancario, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha annunciato, l'intenzione di donare 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza sanitaria.

In più, l'istituto bancario ha annunciato la disponibilità di 5 miliardi di possibili finanziamenti per le famiglie e le imprese che devono fronteggiare problemi di liquidità legati al coronavirus.

Unicredit ha invece donato 2 milioni alla Protezione civile per l'acquisto di materiali sanitari, come mascherine o altri dispositivi medici. Per quel che riguarda le assicurazioni, Unipol ha invece esteso le polizze sanitarie in essere e Reale ha allargato le coperture ai casi di quarantena.

Anche compagnie telefoniche ed altre società hanno predisposto campagne di solidarietà.

Se da un lato è indubbio che **la nostra Costituzione, in primis, all'art. 2 esalti lo spirito di Solidarietà** sia per le persone fisiche che per le formazioni sociali, dall'altro e di contro, il proliferare di campagne di raccolta fondi, ha visto, anche in un recente passato, **l'emergere di molte "ombre" sia per la raccolta stessa che per l'utilizzo successivo dei fondi.**

Non solo. Anche alla luce dello svilupparsi dei social network non privi di rilievo sono stati gli episodi di truffe e raggiri legati a campagne che, purtroppo, dietro una formale veste solidaristica si trasformano in vere e proprie forme di arricchimento in danno sia dei terremotati che degli utenti che decidendo di donare con l'auspicio di contribuire in favore dei terremotati vedono lesa la loro aspettativa e subendo, quindi, una truffa .

Certamente tra le azioni solidaristiche più "mediatiche" e conosciute vi è quella promossa dalla coppia Fedez-Ferragni e gestita dalla piattaforma Gofundme.

Alla luce di ciò, pur non volendo esser diffidenti in maniera aprioristica avverso il moltiplicarsi di forme di raccolta fondi e collette, l'istante, negli anni e per i vari casi i emergenza, ha sempre invitato chi promuoveva o pubblicizzava campagne ad attenersi scrupolosamente alla legge e alla normativa di settore.

Si impone, nel caso di specie che a gestire la raccolta fondi sia la protezione civile nazionale che, con decreto del capo dipartimento, dovrà anche istituire il Comitato dei garanti, per supervisionare l'utilizzo dei fondi raccolti.

*

PRESO ATTO CHE

Nel passato, ma anche recentemente, venne più volte ricordato come l'art. 20 del D.P.R. 600/1973 prevedesse l'obbligo, per gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, di redigere, **entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio**, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 143, c. 3, lett. a) del Tuir.

Con circolare del 31.10.2007, n. 59/E l'Agenzia delle Entrate aveva infatti precisato che, al fine di agevolare l'attività di accertamento, gli enti devono specificare nella relazione illustrativa oltre all'importo dei fondi raccolti che risultano dai documenti attestanti i singoli versamenti, le somme effettivamente destinate alle attività ed ai progetti, descritti in modo dettagliato, per i quali la raccolta fondi è stata posta in essere.

Questa specificità della relazione illustrativa è da collegare alla richiesta dell'Agenzia che la **maggior parte dei proventi della raccolta fondi debba essere destinata al progetto o all'attività per cui è stata attivata e, quindi, che i fondi raccolti non siano utilizzati dall'ente per autofinanziarsi.**

Si tratta di limiti posti chiaramente in funzione antielusiva che dovrebbero consentire al fisco di individuare facilmente gli eventi, e di circoscriverne la portata.

Non solo.

Anche se il documento non ha una valenza fiscale, appare tuttavia chiaro l'intento di favorire la massima trasparenza nella gestione di tali fondi nell'interesse dei soggetti coinvolti e che intendono contribuire alle iniziative degli enti non commerciali, avendo un'informazione chiara su come vengono impiegati i fondi raccolti.

Con circolare 31 ottobre 2007 n. 59 – giova ribadirlo - l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato alcuni aspetti di merito delle raccolte stesse. In particolare i costi relativi alla raccolta stessa devono essere contenuti entro limiti ragionevoli e tale da assicurare che una volta dedotti tali costi, residui una quota percentualmente rilevante da destinare alle finalità solidaristiche. La raccolta, in sostanza, non deve essere utilizzata dall'ente per autofinanziare la propria struttura a scapito di finalità di solidarietà sociale.

A dimostrazione della sempre maggiore importanza che al processo di rendicontazione l'Agenda delle Entrate continua ad attribuire si cita la Finanziaria 2008 e la legge di conversione del D.L. n. 112/2008, che ha introdotto l'obbligo per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille di redigere un apposito e separato rendiconto corredato da una relazione illustrativa nel quale devono essere indicate in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite.

Facendo un esame parallelo, *mutatis mutandis*, con la legge 229/2016 per le raccolte fondi per le vittime dei terremoti, la normativa prescrive che le donazioni e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione Civile confluiranno nella contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione e saranno gestite secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali.

E' necessario, quindi, che il Dipartimento della Protezione Civile apra, anche in questo caso, un conto corrente bancario per raccogliere donazioni a prescindere di chi sia poi il destinatario concreto dei fondi.

Ebbene, in virtù dei principi di trasparenza ex art. 97 Cost. e della normativa di cui al D.lgs. 33/13, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da **criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di guisa che tutti gli enti promotori delle campagne di raccolte fondi nonché le svariate associazioni, devono assicurare trasparenza e tracciabilità.**

In particolare chiaro è quanto previsto dall'art. 12 legge 241/90 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) che così statuisce al comma 1: “ *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*”.

La destinazione dei fondi pubblici rappresenta un questione che coinvolge in modo rilevante il Codacons in qualità di associazione per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori e che, pertanto, chiaro è l'interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, dei consumatori e nello specifico non solo delle popolazione sconvolte dalla tragedia, ma anche di coloro che stanno inviando e che hanno inviato somme attraverso le associazioni promotrici delle campagne di volontariato, alla conoscenza della cifra complessiva dei fondi sino ad oggi raccolti, dell'effettivo utilizzo dei fondi raccolti, su quando gli stessi verranno impiegati e soprattutto come e per quali finalità e sotto il controllo e vigilanza di quale organo e/o ente e/o autorità.

Quello della raccolta fondi, costituisce un importantissimo **momento di solidarietà e collaborazione** tra stati e tra persone, ma al tempo stesso, molte volte si è trasformato in un business e soprattutto non ha mai realizzato in pieno la finalità intrinseca della campagna di solidarietà.

*

CONSIDERATO CHE

Alla luce di quanto sopra esposto ed allegato, il CODACONS, nel suo ruolo statutario, ha proprio sia il dovere di informare i cittadini dei loro diritti sia il dovere di denunciare e quindi combattere, dando voce ai cittadini indifesi e ai consumatori spesso vittime, fatti che possono avere ripercussioni talvolta anche gravi sulla collettività, con l'obiettivo di ripristinare la giustizia spesso purtroppo violata.

Il Codacons, invero, è un'associazione senza fini di lucro nata per tutelare *“con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole ...; tale tutela si realizza nei confronti di soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A. L'Associazione: Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni; 1. Si impegna nel contrasto agli abusi, alla corruzione e ad i principali reati contro la P.A. e gli utenti e consumatori; ... L'Associazione in particolar modo intende tutelare ... i consumatori gli utenti ... da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche, in particolare: la salute; l'ambiente; il buon andamento dei servizi pubblici essenziali; il buon andamento della Pubblica Amministrazione, l'incolumità pubblica” (art. 2 Statuto CODACONS).*

Fra gli obiettivi del CODACONS vi è, in particolare, *“il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone”, ed ancora “la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi” (art. 2 Statuto CODACONS).*

Il CODACONS è iscritto nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale *ex art. 137 D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo –* e come tale, è legittimato ad agire per la *“tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate” (art. 140, co. 1), nonché per “la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti” (art. 140, co. 5).*

Il CODACONS è, inoltre, Associazione di promozione sociale *ex lege 383/2000*, come tale, è legittimato *“a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a*

tutela dell'interesse dell'associazione; b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione; c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b)" (art. 27).

Fondamentale, poi, la sentenza della Corte di Cassazione n. 17351/2011 che ha individuato in capo al CODACONS il compito di agire a tutela *“degli interessi collettivi dei consumatori” e “dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o consumatori”*, e dunque, a proposito di azioni giudiziarie intraprese a norma dell'art. 3 L. 281/1998, ha riconosciuto al CODACONS – senza che ciò comporti una “sostituzione”, con la proprie azioni, alle iniziative dei singoli – il compito di *“spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti. Trattasi di interpretazione conforme alle indicazioni ed agli auspici del diritto comunitario che, nel libro Verde del 2005, ed ancor più nel Libro Bianco adottato dalla Commissione il 2 aprile 2008 ...”*.

E' dunque in tale contesto normativo e sociale che da sempre opera il Codacons, avendo quale unico obiettivo di riferimento quello di mettere a disposizione dei consumatori e degli utenti strumenti adeguati per mantenere un corretto equilibrio tra interessi dei centri di potere, pubblici e privati, e diritti ed interessi della collettività.

Ma, come detto, l'informazione è una parte fondamentale dell'attività che viene quotidianamente svolta dal Codacons, ma certamente non lo esaurisce, poiché le finalità statutarie devono essere perseguite anche con *“ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario”*. E' per questo che il Codacons denuncia all'autorità tutte quelle situazione “poco chiare” dove ritiene doveroso l'accertamento da parte degli organi competenti preposti.

Per tale ragione da oltre trenta anni il Codacons, ha intrapreso tantissime battaglie, molte delle quali portate a termine con successo, con risultati che hanno avvantaggiato l'intera collettività.

D'altronde il Codacons non fa altro che esercitare una legittima attività oltre che il compimento di un dovere che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17351/2011 così ha definito a tutela degli *“interessi collettivi dei consumatori”*, attribuendo il compito di agire a tutela *“dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o consumatori (...) **allo scopo non di sostituirsi alle iniziative dei singoli, ma di spianare ad esse la strada,** tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti”*.

E che la Adunanza Plenaria del CDS nella sentenza n. 1 del 2007 ha definito una attività doverosa di natura para pubblicistica, ribadendone l'importanza sociale e istituzionale con la recentissima

Adunanza Plenaria 06/2020.

L'odierna Istanza/esposto/diffida viene avanzata anche grazie alle nuove regole sulla trasparenza e sull'accesso civico generalizzato che si pongono l'obiettivo di restringere gli spazi di manovra per la cattiva gestione di risorse e fondi pubblici, **consentendo il pubblico scrutinio dei processi decisionali.**

L'operato dell' istante associazione è come quello di utilizza in forma collettiva gli strumenti del “diritto di sapere” disponibili a seguito dell'approvazione della Legge anticorruzione 190 del 2012 e dei successivi provvedimenti del 2013 e 2016.

E' la legge che qualifica l'interesse del CODACONS a conoscere e vigilare sulle modalità con cui la pubblica amministrazione utilizza risorse, si organizza, prende decisioni.

Azioni come quelle dell' istante hanno la finalità di assicurare una piena e reale attuazione all'impianto della prevenzione della corruzione che prevede da un lato un impegno delle istituzioni nel garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, ma dall'altro anche una responsabilità civica nella vigilanza dal basso, che presuppone l'utilizzo di quei dati resi pubblici, anche solo verificandone l'esistenza e la consistenza.

Richiamando un saggio estratto dall'opera a cura di Avviso Pubblico. “La trasparenza (im)possibile”, con prefazione a cura di Raffaele Cantone, si legge “*Muovendo dalle considerazioni di Pizzorno sulla valenza della trasparenza quale presidio anticorruzione, l'azione delle comunità monitoranti può innervare linfa vitale nella democrazia rappresentativa, accompagnandone uno sviluppo verso le forme auspicabili della monitory democracy.*”

“**.In buona sostanza, sorvegliare perché non vi sia corruzione** (che, per definizione, è cum-rumpere, ossia frattura e tradimento di quel patto), anche operando per rimuovere quelle distorsioni e opportunità di corruzione che accompagnano **una gestione opaca, irresponsabile e non trasparente degli interessi collettivi.**

Visti sotto questa luce, gli obblighi e gli adempimenti associati alla trasparenza amministrativa precedentemente descritta, come la pubblicazione online di atti pubblici, acquisiscono tutt'altro valore, in quanto **funzionali all'azione di vigilanza della cittadinanza diffusa e dunque componenti necessarie di qualsiasi concepibile nozione di trasparenza integrale...**”

e quindi, se si coglie l'importanza della seguente argomentazione: se

“ *accedere consapevolmente e collettivamente a dati e informazioni resi disponibili dagli enti pubblici, acquisire e valorizzare le competenze necessarie per valutarle, richiamare a responsabilità decisori pubblici inadempienti, **sono componenti essenziali di qualsiasi efficace strategia di vigilanza sull'integrità del patto sociale, pratica di cittadinanza attiva** quanto mai necessaria per riallacciare quel tessuto di fiducia che dovrebbe legare istituzioni e cittadini, ma è intaccato proprio dalla percezione di corruzione e malgoverno.*”

allora appare evidente l'importanza delle azioni come quelle dell' istante.

Secondo la Corte Costituzionale “C. Cost., n. 390/1995 e da ultimo C. Cost. sentenza n. 20/2019.. la trasparenza amministrativa è un corollario degli artt. 1 e 97 Cost, ovvero ha affermato che l’affidamento del cittadino nella “sicurezza giuridica” rappresenta il corollario dello Stato di diritto; sicurezza giuridica conseguibile tramite la trasparenza, che è garanzia di chiarezza, comprensibilità, non equivocità dell’agire di ogni organizzazione sociale.

Si segnalano alcuni “Passi di: a cura di Avviso Pubblico. “La trasparenza (im)possibile”. IBooks. ” - Prefazione. L’opposto del segreto a cura di Raffaele Cantone”, in cui si legge “**La trasparenza aiuta il contrasto della corruzione sotto diversi profili.** In primo luogo, la conoscibilità dell’attività dell’amministrazione, in tutti i suoi snodi, serve a creare e a rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni che li governano; essa rende noto, difatti, ciò che l’amministrazione fa e soprattutto come lo fa, attraverso cioè quali procedure e quali modalità e finisce per consentire la buona amministrazione della cosa pubblica.

La fiducia è la benzina che consente alle istituzioni di un Paese democratico di essere credibile al proprio interno e nella comunità internazionale. D’altro canto la conoscibilità dell’attività delle istituzioni rende possibile quella che viene definita, con un termine anglosassone, l’ *accountability* e cioè il rendiconto di quanto si è fatto: in democrazia, infatti, chi gestisce un potere pubblico lo fa per conto dei cittadini e a loro deve render conto del proprio operato. Del resto, la conoscenza di ciò che si è fatto finisce anche per orientare le scelte politiche del cittadino, come nel voto. L’ **accountability in questo senso è uno dei principali strumenti attraverso cui può essere fatto valere il principio di responsabilità politica.**”

Sempre dalla lettura di tali “passi” si legge: “ **la conoscenza consente anche il controllo diffuso dei cittadini** sull’attività dell’amministrazione. **Chiunque, quindi, può attivare gli strumenti di denuncia pubblica,** rendendo possibile l’acquisizione di notizie che potranno poi far emergere **eventuali profili di responsabilità penale, disciplinare o contabile** nei confronti degli amministratori.

Infine, la possibilità di accedere direttamente ad informazioni sull’attività amministrativa consente a un giornalismo indipendente di svolgere quel fondamentale ruolo di watchdog (letteralmente “cane da guardia”) del potere, che rappresenta un eccezionale strumento di controllo e che tante volte abbiamo visto in atto nelle democrazie occidentali. Non a caso sono numerose le inchieste giornalistiche da cui sono emersi fatti gravissimi di cattiva amministrazione o di corruzione vera e propria.”

Ed ancora:

negare l'operatività degli strumenti sull'accesso agli atti significa violare la Costituzione essendo evidente – e sul punto non si può che condividere la prefazione che il dott. Cantona ha effettuato alla richiamata opera - che sussiste una “nuova ipotesi di un rapporto diretto fra Costituzione e trasparenza viene sviluppata ed esaltata nel d.lgs. 33 del 2013, con le modifiche introdotte dal d.lgs.

97 del 2016. Nella disciplina complessivamente oggi vigente si legge che “la trasparenza [...] concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

“...È una disciplina, quella di cui qui si tratta, che consente un controllo diffuso del cittadino sull’agire della pubblica amministrazione tramite l’accesso civico “semplice” e che, nel contempo, fonda un (nuovo) diritto individuale, il diritto di accesso civico “generalizzato”: un diritto, privo dei limiti del vecchio (e immodificato) accesso ai documenti, che consente come regola la conoscibilità di atti e informazioni dell’amministrazione (ovviamente diversi e ulteriori a quelli già pubblicati) e la possibilità di ottenerne copia gratuita”

L’odierna istanza costituisce la riprova del fatto che molte amministrazioni ancora sono refrattarie a tali riforme!!!!

Sempre leggendo i passi della prefazione a cura del dott. Raffaele Cantone si legge “L’amministrazione sa, oggi, che i propri procedimenti e le proprie decisioni sono suscettibili di un controllo diffuso e non può trincerarsi in via generale dietro gli schermi del segreto e dell’opacità: a un’area totalmente esposta alla luce del sole (l’area degli obblighi di pubblicazione) SI AFFIANCA con il nuovo accesso generalizzato una generale area di potenziale visibilità, secondo il principio della “presunzione di trasparenza” (o full disclosure) che ispira il modello FOIA”.

E pertanto se gli auspici inseriti nella prefazione del citato libro sono:

a) Il quadro della trasparenza “in marcia” è quindi molto articolato e complesso: il cittadino dispone di numerosi strumenti che gli consentono, più che in passato, di disporre di informazioni sul funzionamento della macchina pubblica.”

b) “Se la strada è ormai tracciata, tutto ciò che può fornire un contributo ulteriore, come questa pubblicazione, non può che essere salutato con favore e particolare apprezzamento.”

allora appare evidente che le azioni come quelle dell’istante associazione costituiscono proprio quel cammino verso la trasparenza ed anticorruzione che deve “essere salutato con favore e particolare apprezzamento.”

Insieme al CODACONS propone medesima istanza anche l’Associazione Art. 32-97, iscritta con D.P.R. 10/02/2000 n. 361 del 3/06/2002 nel Registro delle Persone Giuridiche in virtù di provvedimento emesso dall’ U.T.G. di Roma che condivide inoltre con il CODACONS la medesima natura, funzione e finalità ed a suffragio di entrambe possono quindi essere richiamati tutti i riconoscimenti e provvedimenti favorevoli emessi a favore del Codacons.

*** ** ***

Pertanto, e per tali ragioni, in questa sede

RITENUTO, PERTANTO , CHE:

- dinanzi ad una situazione gravissima, pericolosa ed in continuo divenire, come quella connessa all'emergenza Coronavirus, il moltiplicarsi di esigenze solidaristiche costituisce un vanto per l'Italia ed al tempo stesso un approccio da valorizzare e tutelare, oltre che da incentivare;
- azioni promosse da chi ha un elevato livello di notorietà sono assolutamente idonee a produrre un effetto moltiplicatore di tale spirito solidaristico;
- l'avvio della campagna solidaristica della coppia Ferragni-Fedez, al di là delle critiche che sta anche ricevendo (https://www.repubblica.it/spettacoli/people/2020/03/10/news/polemica_social_fedez_-_heather_parisi_sulla_campagna_di_raccolta_per_il_san_raffaele-250876003/) costituisce indubbiamente un **sistema importante ed efficace di raccolta fondi**, ma al tempo stesso sembrerebbe operare con un sistema che ad oggi non consente allo Stato di vigilare e, conseguentemente, al cittadino che dona di verificare gli sviluppi della campagna;
- lo svilupparsi di forme alternative (rispetto quelle tipiche per anni gestite dalla Protezione Civile, e non senza criticità) di raccolta fondi impone ulteriori garanzie rispetto quelle precedenti (anche alla luce comunque degli scandali degli anni pregressi);
- nello specifico oggi lo strumento principale – utilizzato anche dalla coppia Fedez.Ferragni nell'emergenza coronavirus è quello del **crowdfunding**, nato come forma di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse, è oggi tra le forme più diffuse ed efficaci di finanziamento di progetti imprenditoriali e creativi. I siti web fanno da piattaforma e permettono ai fundraiser di incontrare un ampio pubblico di potenziali finanziatori;

Il nuovo regolamento “European Crowdfunding Service Providers for Business” introduce un sistema europeo per le piattaforme che consente l'operatività di più soggetti che vogliono operare in più Paesi dell'UE senza la necessità di richiedere le relative autorizzazioni nazionali.

Tale normazione comunitaria si fonda sulla direttiva di accompagnamento modifica il campo di applicazione della direttiva 2014/65 / UE (MIFID II) aggiungendo i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del regolamento proposto all'elenco delle entità esentate alle quali non si applica l'ambito di applicazione della direttiva.

Si tratta di un'importante novità in un settore in cui le piattaforme operano principalmente a livello locale. Le nuove regole si applicheranno a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding (ECSP), aumentando l'importo massimo delle operazioni di finanziamento di progetti fino a 5 milioni di euro. Le piattaforme dovranno inoltre fornire agli investitori informazioni chiare sui costi, sui criteri di selezione dei progetti e sui rischi finanziari in cui potrebbero incorrere compresi i rischi di insolvenza. Infine, il nuovo regolamento prevede diversi livelli di tutela degli investitori con la definizione di nuove classificazioni: se gli investitori sofisticati non avranno limitazioni all'attività di investimento, quelli non sofisticati dovranno sottoporsi a un test per valutare la loro conoscenza dei rischi legati al

finanziamento delle imprese, saranno adeguatamente informati dei rischi e dovranno accettarli esplicitamente.

In Italia si è regolamentato questa forma di finanziamento prevalentemente per i privati, e le fonti principali sono il Testo Unico sulla Finanza (TUF), Testo Unico Bancario (TUB), Direttiva AIFMD (Alternative Investment Fund Managers), Payment Services Directive 1 e 26, Direttive contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, Codice della Privacy - oltrech , ovviamente, il Codice Civile italiano e le due direttive MiFID.

Con un regolamento del 26 giugno 2013, la Consob ha disciplinato alcuni specifici aspetti del fenomeno con l'obiettivo di creare un "ambiente" affidabile in grado, cio , di creare fiducia negli investitori. Chi possiede i requisiti previsti, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, potr  gestire le piattaforme di Equity Crowdfunding, attraverso le quali saranno pubblicate offerte sottoscrizione dell'investimento. Gli offerenti, tuttavia, potranno essere solo: start-up innovative, PMI innovative, OICR e societ  che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.

Ed allora, in un siffatto contesto in cui **certamente non si disconosce l'importanza di tale sistema di raccolta fondi**, ma - per la gravit  della situazione emergenziale e la natura strategica della destinazione dei fondi raccolti (lo si ribadisce, trattasi soprattutto di raccolte avviate per supportare i Presidi Ospedalieri di strumentazione d'emergenza e per le terapie intensive, oltre che di ogni altro dispositivo medico) – emergono ragioni di prudenza, efficienza e effettivit  che impongano che **a gestire la raccolta fondi sia la protezione civile nazionale , anche previa istituzione di un Comitato dei garanti, per supervisionare l'utilizzo dei fondi raccolti.**

*** ** ***

Alla luce di quanto sopra

SI CHIEDE CHE:

A) Le Autorit  Amministrative e Ministeriali in oggetto indicate, ciascuna in base alla propria competenza, vogliano avviare un confronto, mediante un **tavolo tecnico**, finalizzato a **disciplinare ogni forma di raccolta fondi**, anche quelle che avvengono per il tramite del crowdfunding, prevedendo un ruolo di controllo, accentrato, verifica e gestione **in capo esclusivo alla Protezione Civile;**

B) Le Autorit  Amministrative e Ministeriali in oggetto indicate, ciascuna in base alla propria competenza, vogliano avviare un'**attivit  di controllo e verifica**, preventiva, in ordine alle campagne di raccolta fondi gi  avviate e con specifico riferimento a quella promossa dalla Coppia "Fedez-Feragni" per il tramite della piattaforma *GoFundMe*, e promuovere una successiva azione di **controllo delle fasi successive alla raccolta fondi**, avviate per il tramite del crowdfunding:

C) la Protezione Civile voglia avviare un percorso di trasparenza (che confluir  anche in un dovere di pubblicit  che lo si stimola anche con la **richiesta di ostensione documentale ex artt. 22 e ss. l. 241/90 nonch  in forza della normativa su accesso civico e generalizzato**), **con cui render noti e**

consentire la facile conoscibilità di atti, documenti, verbali ed ogni altro documento dal quale si evincano l'ammontare delle somme ricavate dalle donazioni – specie di quelle avvenute tramite sms solidale o telefonata ovvero di quelle raccolte per il tramite del crowdfunding - il loro impiego, lo stato di attuazione dei progetti, le modalità di esecuzione e scelta dei soggetti esecutori e quindi, a rendere pubblici i dati relativi all'ammontare delle somme raccolte, ai nominativi dei soggetti pubblici e privati a cui le stesse saranno destinate, le modalità con cui ciò è avvenuto e conseguentemente la documentazione inerente i controlli eseguiti o da eseguire al fine di monitorare lo stato di esecuzione ed eventualmente contestare la non esecuzione. **Di tutto ciò per le ragioni di cui sopra, si chiede sin da ora l'ostensione documentale.**

D) Le Autorità Ministeriali ed Amministrative vogliono agire affinché si assicurino – da un lato - il rispetto della normativa di settore - specie laddove la raccolta fondi è avvenuta mediante beneficenza di privati, per tramite sms o campagne di crowdfunding – e quindi il reale perseguimento dei fini solidaristici e di efficientamento sanitario e di supporto alla crisi coronavirus e - dall'altro - si tutelino tutti quei soggetti che spinti da fini solidaristici abbiamo prestato il consenso e trasferito denaro, facendo affidamento sul buon esito delle assicurate campagne di solidarietà e ciò al fine di poter operare ogni opportuna determinazione anche circa la possibile rilevanza di eventuali condotte negligenti sul diritto degli utenti a richiedere la restituzione delle somme;

E) Le Autorità Ministeriali ed Amministrative ad agire affinché le campagne - promosse, per il tramite di social network, da parte di soggetti capaci di rivolgersi ad una platea ampia di destinatari (ed è questo il caso della Coppia *Ferragni-Fedez* e della loro campagna solidaristica lanciata tramite la piattaforma *GoFundMe* – oggi attivate assicurino forme di tracciabilità delle somme raccolte e soprattutto di affidabilità circa i soggetti beneficiari, prevedendosi ove dovesse rendersi necessario anche il sequestro delle somme da far Gestire alla Protezione Civile, previa inibizione (in assenza di maggior tutele) dell'operatività di siffatti sistemi di raccolta fondi;

*

La presente viene inoltrata anche alla Tbs Crew srl, ed a alla gentile Sig.ra Chiara Ferragni ed al sig. Fedez, certi che vorranno accogliere l'odierna nota nel suo spirito collaborativo e costruttivo e che pertanto vorranno offrire tutte le informazioni necessarie per assicurare trasparenza e soprattutto concretezza all'importante campagna di raccolta fondi lanciata anche sui social.

*

Certi che la nostra nota verrà accolta nel suo intento collaborativo, partecipativo e, soprattutto di reale vicinanza agli interessi oggi purtroppo fortemente pregiudicati, anche in concreto, dall'emergenza Coronavirus, si porgono Distinti saluti.